

Termine d'opposizione: 21 giugno 1967

Legge federale che modifica quella sulla circolazione stradale

(Del 16 marzo 1967)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 settembre 1966¹,

decreta:

I

La legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale è completata come segue:

Art. 57 bis

Polizia sulle
autostrade

¹ Sulle strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore (autostrade e semiautostrade) sono istituiti, dopo consultazione dei Cantoni, settori di competenza per il servizio di polizia, che coincidono con i settori per la manutenzione della strada. Il Consiglio federale può, per motivi impellenti, permettere eccezioni.

² La competente polizia autostradale provvede sul suo settore, senza tener conto dei confini cantonali, al servizio d'ordine e di sicurezza e alle investigazioni di polizia, come anche, nel caso di reati d'ogni natura, ai provvedimenti urgenti sull'area autostradale. Nei casi penali, essa invita senza indugio gli organi del Cantone competente per territorio a prendere gli ulteriori provvedimenti.

³ La giurisdizione del Cantone competente per territorio e l'applicazione del suo diritto sono riservate.

⁴ I Governi dei Cantoni interessati regolano i reciproci diritti e doveri risultanti dall'attività di polizia di un Cantone sul territorio dell'altro. Se, mancando l'accordo, il servizio di poli-

¹ FF 1966 II, 261.

zia non è garantito, il Consiglio federale prende disposizioni provvisionali.

II

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 16 marzo 1967.

Il Presidente: **Schaller**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 marzo 1967.

Il Presidente: **Rohner**

Il Segretario: **F. Weber**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 16 marzo 1967.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

Data della pubblicazione: *23 marzo 1967*

Termine d'opposizione: *21 giugno 1967*

Termine d'opposizione: 21 giugno 1967

**Legge federale
che modifica quella concernente la perequazione
finanziaria tra i Cantoni**

(Del 9 marzo 1967)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 1966¹,

decreta:

I

La legge federale del 19 giugno 1959² concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni è modificata come segue:

Art. 9, cpv. 1

¹ Le somme versate entro la fine dell'anno saranno ripartite tra i Cantoni nel modo seguente: Ripartizione

- a. un quarto a tutti i Cantoni secondo il numero degli abitanti;
- b. tre quarti ai Cantoni il cui gettito d'imposta per la difesa nazionale è inferiore alla media. La ripartizione si fa conformemente alla differenza tra il gettito d'imposta medio della Confederazione e quello del Cantone. Conformemente all'articolo 3, capoverso 1, alla differenza è attribuito il valore seguente:

- 0,5 per i Cantoni finanziariamente forti;
- 1,0 per i Cantoni di capacità finanziaria media;
- 1,5 per i Cantoni finanziariamente deboli.

Art. 10

Abrogato

II

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1967. Essa è applicabile la prima volta alla ripartizione del ricavo dell'imposta per la difesa nazionale nel 1967.

¹ FF 1966 II, 439.

² RU 1959, 953 (A XII A).

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 9 marzo 1967.

Il Presidente: Rohner

Il Segretario: F. Weber

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 9 marzo 1967.

Il Presidente: Schaller

Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 9 marzo 1967.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

Data della pubblicazione: 23 marzo 1967

Termine d'opposizione: 21 giugno 1967

Termine d'opposizione: 21 giugno 1967

**Legge federale
concernente il dazio sull'olio Diesel ed altri carburanti
(modifica della tariffa generale delle dogane)**

(Del 16 marzo 1967)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto gli articoli 28 e 36 *ter* della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 dicembre 1966¹,

decreta:

I

La tariffa generale delle dogane svizzere (parte B: tariffa d'importazione²) è modificata come segue:

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di dazio Fr. per 100 kg peso lordo
2707.	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura e prodotti assimilati:	
10	— — per motori	24.30
	— — altri oli e prodotti della distillazione, come oli carbolici, creosotici, naftalinici, antracenicici, ecc.	
30	— — — per motori	24.30
32	— — — per altri usi (T. g. fr. 1.50)	1.—
2709.	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi:	
10	— per motori	24.30
2710.	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate nè comprese altrove, contenenti in peso una porzione	

¹ FF 1966 II, 661.

² RU 1959, 1406 (A XII F 2).

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di dazio Fr. per 100 kg peso lordo
	di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore o pari al 70% e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base:	
12	— — — white spirit	24.30
	— — — altri prodotti e distillati:	
20	— — — olio Diesel	24.30
22	— — — petrolio	24.30
24	— — — altri	24.30

II

¹ Il Consiglio federale è autorizzato ad aumentare, al massimo sino all'ammontare dell'aliquota di dazio gravante la benzina (ex voce n. 2710.10 della tariffa generale delle dogane), l'aliquota di dazio di fr. 24.30 per 100 kg peso lordo delle voci di tariffa menzionate al numero I, purchè l'evoluzione dei prezzi del carburante, degli introiti doganali sui carburanti o delle spese di costruzione delle strade lo giustifichi.

² Il Consiglio federale dovrà raggugiare l'Assemblea federale circa l'avvenuto aumento.

III

I carburanti sdoganati all'uscita da magazzini di deposito privati (art. 42 della legge federale sulle dogane) sono soggetti all'aliquota di dazio in vigore al momento dello sdoganamento definitivo all'importazione.

IV

L'articolo 2, capoverso 1, del decreto federale del 19 marzo 1965¹ concernente il finanziamento delle strade nazionali è modificato come segue:

«¹ Dall'entrata in vigore del presente decreto, la Confederazione versa contributi suppletivi annui alle spese di costruzione delle strade nazionali. Essi ammontano a 50 milioni di franchi per un sopraddazio di 12 centesimi il litro e aumentano o diminuiscono di 10 milioni di franchi ogniqualvolta il sopraddazio aumenti o diminuisca di 1 centesimo ».

V

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive e transitorie e stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

¹ RU 1965, 799.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 16 marzo 1967.

Il Presidente: **Schaller**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 marzo 1967.

Il Presidente: **Rohner**

Il Segretario: **F. Weber**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 16 marzo 1967.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

Data della pubblicazione: *23 marzo 1967*

Termine d'opposizione: *21 giugno 1967*

Legge Federale che modifica quella sulla circolazione stradale (Del 16 marzo 1967)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1967
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	12
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	23.03.1967
Date	
Data	
Seite	355-361
Page	
Pagina	
Ref. No	10 156 033

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.